Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 22

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dopo le parole <<può avvalersi>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>;

b) al comma 3 ter dopo le parole <<per la gestione>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>;

c) al comma 3 quater dopo le parole <<le modalità e i termini di utilizzo>> sono inserite le seguenti: <<delle sedi di allocamento o deposito,>>.